

**PROPOSTA IRREVOCABILE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 1329 DEL
CODICE CIVILE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE
"CREDITO IN-CASSA"**

DA PARTE DI

Finlombarda S.p.A., (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**"), con sede legale in via Taramelli n. 12 - 20124 Milano, codice fiscale e p. iva 01445100157, in persona del Presidente, dott. Ignazio Parrinello, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2015

NEI CONFRONTI

dell'**Ente Locale**, intendendosi per tale il Comune, l'Unione di Comuni, la Comunità Montana, la Provincia, che partecipa all'Operazione "Credito- In-Cassa", nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso EELL, come nel seguito definito

APERTO ALL'ADESIONE AI SENSI DELL' ART. 1332 DEL CODICE CIVILE

dell'**Intermediario**, intendendosi per tale la società di *factoring* che partecipa all'Operazione "Credito In-Cassa";

Finlombarda, l'Ente Locale e l'Intermediario di seguito, congiuntamente, "**le Parti**".

PREMESSO CHE

- a. con delibera n. X/386 del 12 luglio 2013 pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 29 del 17 luglio 2013 la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'istituzione di una linea di intervento denominata "Credito In-Cassa" (di seguito, per brevità, "**Credito In-Cassa**" o l'**"Operazione"**), finalizzata a garantire la liquidità alle imprese lombarde mediante lo smobilizzo dei crediti da esse vantati nei confronti degli Enti Locali lombardi individuando nella propria società *in house* Finlombarda il soggetto attuatore e gestore;



- b. al fine di stabilire i termini della collaborazione reciproca per la promozione ed attuazione dell'operazione, Regione Lombardia, Finlombarda, la sezione Regionale Lombarda dei Comuni d'Italia (Anci Lombardia), l'Unione delle Province Lombarde (UPL), l'Associazione Italiana per il factoring (Assifact) e la Commissione Regionale ABI Lombardia, in data 22 luglio 2013, hanno sottoscritto il *"Protocollo d'intesa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli Enti Locali – Linea di intervento Credito In-Cassa"*;
- c. con successiva delibera n. 572 del 2 agosto 2013 la Giunta della Regione Lombardia ha precisato i criteri attuativi dell'Operazione;
- d. in esecuzione delle predette delibere, in data 8 agosto 2013 Finlombarda ha pubblicato sul BURL (serie ordinaria n. 32) l'avviso pubblico agli Enti Locali per la partecipazione alla linea d'intervento Credito In-Cassa ove si rendono noti i termini e le condizioni per partecipare all'Operazione;
- e. in particolare, l'Operazione prevedeva: a) l'utilizzo di un fondo, istituito dalla Regione Lombardia presso Finlombarda, denominato "Fondo Funzionamento Credito In-Cassa", dell'importo complessivo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00); b) la messa a disposizione da parte di Finlombarda di una garanzia dell'importo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); c) un plafond reso disponibile dagli intermediari finanziari pari ad un massimo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo/00);
- f. Al predetto avviso è, altresì, allegato lo schema di "atto di partecipazione e contestuale accettazione della proposta irrevocabile di contratto, sottoscritto da Finlombarda in data 5 agosto 2013 e pubblicato sul sito internet della medesima;
- g. La Giunta della Regione Lombardia con DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 avente ad oggetto "Ampliamento delle finalità della linea di intervento Credito In Cassa: modifica ed integrazioni delle precedenti delibere n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013 ed approvazione di una nuova linea di intervento denominata "Credito In-Cassa B2B" (**"Delibera"**) ha inteso offrire un ulteriore risposta al fabbisogno del capitale circolante delle imprese lombarde con l'attivazione, a fianco della linea già attiva di "Credito In-Cassa",



di una nuova linea d'intervento denominata "Credito In-Cassa B2B", articolata in due sottomisure (Sottomisura A – liquidità alle MPMI e Sottomisura B-liquidità alle Grandi Imprese) diretta ad assicurare liquidità alle imprese che vantino crediti commerciali nei confronti di altre imprese o altra tipologia di soggetto debitore con l'esclusione degli Enti Locali; detta Delibera ha altresì approvato lo schema di Addendum al Protocollo di intesa "Credito in Cassa" per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli enti locali sottoscritto in data 22 luglio 2013, allegato 1 alla Delibera;

- h. Per i fini sopradetti, con la medesima Delibera la Giunta della Regione Lombardia ha stabilito:
- (i) di utilizzare il Fondo Funzionamento Credito In-Cassa ("**Fondo Funzionamento Credito In-Cassa**") anche per la linea di intervento Credito in-Cassa B2B – Sottomisura B, limitatamente alla dotazione prevista per la copertura degli oneri di gestione e al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti a favore delle imprese;
 - (ii) di ridurre il plafond destinato alla linea di intervento Credito In-Cassa ad Euro 500 milioni ("**Plafond Credito in-Cassa**"), destinando i residui Euro 500 milioni alla linea di intervento Credito In Cassa B2B, di cui Euro 200 milioni per la Sottomisura A ed Euro 300 milioni per la Sottomisura B;
 - (iii) di riproporzionare conseguentemente la garanzia di Finlombarda ad Euro 25 milioni ("**Garanzia FL**");
- i. in data 15 settembre 2015 Finlombarda ha pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 38 un nuovo Avviso pubblico agli Enti Locali per la partecipazione all'intervento "Credito In-Cassa" così come modificato dalla Delibera (di seguito, per brevità, l' "**Avviso EELL**" o l' "**Avviso**");
- j. che si rende ora necessario per Finlombarda emanare una nuova proposta irrevocabile di contratto ai sensi dell'art. 1329 del codice civile che recepisca le modifiche sopra indicate e consentire la partecipazione all'Operazione, nei termini sopra indicati, agli Enti Locali che non hanno già aderito;



- k. l'Operazione è destinata alle imprese micro, piccole, medie e grandi che, alla data della DGR n. 386 del 12 luglio 2013 abbiano sede legale o una o più sedi operative sita/e nel territorio della Regione Lombardia, con esclusione delle imprese rientranti nel campo di esclusione di cui all'articolo 1 del regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea (di seguito, per brevità, le "Imprese");
- l. l'Operazione riguarda i crediti, aventi le caratteristiche, tra loro cumulative di cui all'art. 4.2. dell'Avviso EELL e nello specifico:
- (i) crediti certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
 - (ii) crediti certificati dai relativi Enti Locali secondo le disposizioni normative vigenti, con accettazione preventiva di successiva cessione ad intermediari finanziari;
 - (iii) crediti di natura contrattuale, che derivino da contratti di servizi, lavori o forniture, ammettendosi anche i crediti di cui l'Impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del contratto o di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, scissioni e/o cessioni di azienda o ramo d'azienda;
 - (iv) crediti che siano nella piena, esclusiva e incondizionata titolarità e disponibilità dell'Impresa (con esclusione pertanto e tra l'altro dei crediti su cui esistano diritti di terzi, ivi inclusi pignoramenti e sequestri, o per i quali siano state pattuite cessioni "pro solvendo" o conferiti mandati irrevocabili all'incasso), nonché crediti in relazione ai quali non siano pendenti procedure esecutive;
 - (v) crediti di cui l'Impresa non sia titolare a seguito di operazioni di cessione di crediti;
 - (vi) crediti vantati nei confronti dell'Ente Locale quale debitore principale, con esclusione pertanto di crediti vantati nei confronti dell'Ente Locale quale garante;
 - (vii) crediti vantati nei confronti dell'Ente Locale che, al momento della cessione, risponda alle Condizioni Finanziarie di Partecipazione di cui all'Avviso EELL, ovvero non sia in Condizioni Strutturalmente Deficitarie



o di Dissesto finanziario o in Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

I crediti che rispettino tutti i detti criteri di inclusione e di esclusione saranno, di seguito, congiuntamente per brevità definiti i “**Crediti Ammessi**”;

m. l'Operazione prevede che l'importo unitario minimo di cessione *pro soluto* (composto da uno o più crediti) sia pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) e l'importo unitario massimo di cessione *pro soluto* (composto da uno o più crediti) sia pari:

(i) nel caso di crediti verso Comuni e Unioni di Comuni, diversi dai Comuni capoluogo di provincia: (a) Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00), ove al momento della presentazione della domanda di accesso all'Operazione, l'Impresa assuma specifico impegno, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, a liquidare a sua volta, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del corrispettivo dei Crediti Ammessi dagli Intermediari, i propri sub-fornitori che abbiano eseguito prestazioni di beni e/o servizi e/o lavori inerenti l'oggetto del/i credito/i per un valore di almeno il 20% (venti per cento), e (b) Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) altrimenti; e

(ii) nel caso di crediti verso Province e Comuni capoluogo di provincia: (a) Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), ove al momento della presentazione della domanda di accesso all'Operazione, l'Impresa assuma specifico impegno, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, a liquidare a sua volta, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del corrispettivo dei crediti Ammessi dagli Intermediari, i propri sub-fornitori che abbiano eseguito prestazioni di beni e/o servizi e/o lavori inerenti l'oggetto del/i credito/i per un valore di almeno il 20% (venti per cento), e (b) Euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila/00) altrimenti;

n. l'Operazione è finalizzata a consentire: (i) alle Imprese di cedere agli Intermediari i Crediti Ammessi a condizioni favorevoli, in virtù del contributo in conto interessi dello 0,75% (zero settantacinque per cento) a valere su risorse regionali e della garanzia prestata da Finlombarda e (ii) agli Enti Locali di ri-



scadenziare il proprio debito, nel rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;

**TUTTO CIO' PREMESSO FINLOMBARDA PROPONE IRREVOCABILMENTE
ALL'ENTE LOCALE CHE, MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI
PARTECIPAZIONE ACCETTA, IL SEGUENTE CONTRATTO, CUI
POTRA' ADERIRE L'INTERMEDIARIO**

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, per brevità, il **"Contratto"**).

ART. 2

OGGETTO

- 2.1.** Il presente Contratto disciplina le attività e gli impegni delle Parti nell'ambito dell'Operazione, nonché i rapporti reciproci, con particolare riguardo alla fase di cessione del credito agli Intermediari e alle conseguenze derivanti dalla stessa, nonché alla fase di pagamento del debito da parte dell'Ente Locale e alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.
- 2.2.** Resta esclusa dal presente Contratto la specifica disciplina degli impegni connessi all'operatività della garanzia resa disponibile da Finlombarda nell'interesse delle Imprese, che sarà oggetto di separate pattuizioni tra Finlombarda stessa e gli Intermediari (di seguito, per brevità, l'**"Accordo FL-Intermediari"**).

ART. 3

IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE AL PAGAMENTO

- 3.1.** L'Ente Locale si impegna, nei confronti dell'Intermediario, a pagare i Crediti Ammessi vantati nei suoi confronti e oggetto di cessione da parte dell'Impresa, entro il termine dallo stesso dichiarato nell'Atto di Partecipazione.



Durante tale periodo l'Ente Locale non sosterrà alcun onere per interessi o altro. Detto termine (di seguito, per brevità, il "**Termine di Pagamento**") si intende riferito a tutti i Crediti Ammessi vantati nei confronti dell'Ente Locale ceduti all'Intermediario nel contesto dell'Operazione. L'Ente Locale ha in ogni momento la facoltà di richiedere la variazione del Termine di Pagamento (di seguito, per brevità, il "**Nuovo Termine di Pagamento**"). La variazione dovrà essere richiesta, previa deliberazione adottata dall'Ente Locale, a Finlombarda tramite l'apposita modulistica che sarà resa disponibile da quest'ultima sul proprio sito internet www.finlombarda.it nella sezione dedicata all'Operazione.

- 3.2. Il periodo intercorrente tra la data di notifica della cessione del credito all'Ente Locale ed il Termine di pagamento o Nuovo Termine di Pagamento è il "**Periodo di Dilazione**".
- 3.3. Il Periodo di Dilazione non potrà, in ogni caso, essere superiore a: (i) 8 (otto) mesi dalla data di notifica della cessione del Credito Ammesso, per i debiti di parte corrente; (ii) 12 (dodici) mesi o, in alternativa e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica, a 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica della cessione del Credito Ammesso, per i debiti di parte capitale.
- 3.4. Resta inteso che il Nuovo Termine di Pagamento si applicherà unicamente ai Crediti Ammessi, il cui acquisto sia stato proposto dall'Impresa all'Intermediario successivamente alla pubblicazione di cui all' articolo 3.5 che segue.
- 3.5. Finlombarda provvederà a rendere noti e ad aggiornare mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.finlombarda.it, nella apposita sezione dedicata all'Operazione, nonché sulla piattaforma informatica regionale (GEFO), i termini di pagamento dell'Ente Locale, riferiti tanto ai debiti di parte corrente, quanto ai debiti di parte capitale.

ART. 4

INADEMPIMENTO DELL'ENTE LOCALE

- 4.1. Nel caso in cui l'Ente Locale non rispetti, in tutto o in parte, i termini di pagamento di cui al precedente articolo 3, avrà diritto ad ottenere sul debito



residuo, previa richiesta scritta, da inoltrarsi all'Intermediario entro la scadenza del Periodo di Dilazione, una dilazione di 2 (due) mesi decorrenti dalla scadenza del Periodo di Dilazione stesso, nel caso di debiti di parte corrente, ovvero di 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza del Periodo di Dilazione nel caso di debiti di parte capitale (di seguito, per brevità, il **"Periodo di Mora"**).

- 4.2. Qualora, permanendo l'inadempimento, l'Ente Locale non provveda a richiedere la dilazione di cui al precedente articolo 4.1. nelle forme ivi previste, l'Intermediario avrà la facoltà di concedergli ulteriori 15 (quindici) giorni dalla scadenza del Periodo di Dilazione, per l'inoltro della richiesta. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine: a) l'Ente Locale non potrà beneficiare, ai fini del pagamento, delle condizioni e dei termini previsti nel Periodo di Mora e nel Periodo Finale come nel seguito definito; b) l'Intermediario potrà provvedere al recupero del credito con le modalità ritenute più opportune.
- 4.3. Durante il Periodo di Mora matureranno a carico dell'Ente Locale interessi moratori sull'importo di volta in volta residuo dei Crediti Ammessi, al tasso finito del 5% (cinque per cento) su base annua. Tali interessi saranno corrisposti dall'Ente Locale all'Intermediario in un'unica soluzione alla scadenza del Periodo di Mora.
- 4.4. In caso di mancato pagamento (totale o parziale) da parte dell'Ente Locale entro il Periodo di Mora, l'Intermediario potrà escutere la Garanzia FL entro i limiti previsti dalla stessa, secondo quanto meglio descritto al successivo articolo 7. A tal fine l'Ente Locale sin d'ora riconosce ed accetta la surrogazione *pro tanto* di Finlombarda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1949 del codice civile, nel Credito Ammesso per effetto della escussione della garanzia da parte dell'Intermediario.
- 4.5. A seguito dell'escussione della Garanzia FL e con riferimento alla sola quota di Crediti Ammessi in cui Finlombarda sia stata surrogata per l'effetto, l'Ente Locale avrà diritto a ottenere una ulteriore dilazione sino a 2 (due) mesi decorrenti dalla fine del Periodo di Mora, nel caso di debiti di parte corrente, ovvero sino a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla fine del Periodo di Mora, nel caso di debiti di parte capitale (di seguito, per brevità, il **"Periodo Finale"**).



- 4.6. Durante il Periodo Finale, matureranno a carico dell'Ente Locale e a favore di Finlombarda, sulla quota di Crediti Ammessi in cui quest'ultima sia stata surrogata per l'effetto, interessi moratori al tasso finito del 5% (cinque per cento) su base annua. Tali interessi saranno corrisposti dall'Ente Locale a Finlombarda in un'unica soluzione alla scadenza del Periodo Finale.
- 4.7. Sulla quota di Credito Ammesso non pagata entro il Periodo di Mora e non coperta dalla Garanzia FL decorreranno, a favore dell'Intermediario, a partire dalla fine del Periodo di Mora, interessi a carico dell'Ente Locale al tasso di volta in volta previsto dalla legge.
- 4.8. Resta inteso che eventuali pagamenti parziali saranno imputati: (1) in primo luogo, agli interessi maturati durante il Periodo di Mora e il Periodo Finale, e (2) in secondo luogo, al Credito Ammesso.
- 4.9. E' esclusa, per chiarezza, ogni forma di solidarietà passiva tra gli Enti Locali.

ART. 5

ULTERIORI IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE

Ai fini dell'efficace attuazione dell'Operazione, l'Ente Locale si impegna altresì:

- a. ad utilizzare la posta elettronica certificata per le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione;
- b. a rendere disponibile il/i proprio/i ufficiale/i rogante/i per le operazioni di autenticazione dei contratti di cessione del credito, ove richiesto dalle parti contraenti;
- c. ad informare le Parti di eventuali gravi anomalie o di rilevanti criticità riscontrate rispetto alle cessioni già effettuate o ai crediti ceduti;
- d. ad informare tempestivamente Finlombarda del venir meno delle Condizioni Finanziarie di Partecipazione;
- e. a non opporre in compensazione all'Intermediario i controcrediti eventualmente vantati nei confronti dell'Impresa.

L'Ente Locale rinuncia altresì espressamente e in via preventiva al diritto di opporsi alla cessione all'Intermediario del credito anche successivamente alla notifica della stessa o, nei casi di cui all' art. 37, comma 7-bis del Decreto Competitività alla comunicazione effettuata ai sensi del medesimo articolo. Pertanto, la cessione del




credito si intenderà perfezionata al momento della ricezione da parte dell'Ente Locale della notifica suddetta o, nei casi di cui all' art. 37, comma 7-bis del Decreto Competitività, al momento della ricezione da parte dell'Ente Locale della comunicazione effettuata ai sensi del medesimo articolo.

ART. 6

IMPEGNI DELL' INTERMEDIARIO

- 6.1. L'Intermediario si impegna a valutare, nel rispetto degli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, ogni proposta di acquisto di Crediti Ammessi allo stesso rivolta dalle Imprese, mediante istanza presentata attraverso la piattaforma informatica regionale (GEFO), secondo le modalità ed i termini che saranno resi noti in apposito avviso pubblico alle Imprese.
- 6.2. L'Intermediario si impegna, altresì, a rendersi cessionario dei Crediti Ammessi, fatta salva la valutazione di merito creditizio dell'Impresa. Resta inteso che l'Intermediario sarà tenuto ad acquistare Crediti Ammessi nel contesto dell'Operazione per corrispettivi non superiori complessivamente ad Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00).
- 6.3. L'Intermediario riconosce sin d'ora all'Ente Locale il diritto al Periodo di Dilazione senza pagamento di alcun onere di qualsivoglia natura e, previa richiesta scritta ai sensi dell'articolo 4, al Periodo di Mora con maturazione di interessi di mora sul Credito Ammesso residuo al tasso finito del 5% (cinque per cento annuo), validi ed efficaci anche nei confronti di cessionari dell'Intermediario in relazione ai Crediti Ammessi acquistati dall'Intermediario nell'ambito dell'Operazione.
- 6.4. L'Intermediario si impegna, inoltre, a riconoscere sin d'ora condizioni minime di cessione, che saranno meglio specificate in apposito avviso pubblico alle Imprese, ma che comprenderanno tra l'altro:
 - (a) cessione su base "*pro soluto*";
 - (b) corrispettivo pari all'importo oggetto di certificazione da parte dell'Ente Locale, al netto di commissioni onnicomprensive, calcolate al tasso Euribor a sei mesi, incrementato di uno "*spread*" su base annua non superiore a 325 bps, calcolato su un periodo pari al periodo



intercorrente tra la data di erogazione del corrispettivo della cessione e la scadenza del Periodo di Dilazione. Lo *spread*, come sopra definito, sarà ridotto se gli Intermediari fruiranno per le autenticazioni dei contratti di cessione del credito di un notaio quale ufficiale rogante: (i) a massimo 275 bps per importi unitari di cessione *pro-soluto* compresi tra Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e (ii) a massimo 300 bps, per importi unitari di cessione *pro soluto* compresi tra Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ed Euro 100.000,00 (centomila/00);

- (c) pagamento del corrispettivo della cessione entro 20 (venti) giorni feriali (piazza di Milano) dalla data di notifica della cessione del credito all'Ente Locale;
- (d) verifiche sui presupposti per la cessione relative a: (i) esistenza e poteri dell'Impresa cedente; (ii) piena titolarità dei crediti e assenza sugli stessi di diritti di terzi opponibili all'Intermediario cessionario; (iii) rispondenza della cedente alla definizione di Impresa e dei crediti alla definizione di Credito Ammesso;
- (e) mancato addebito all'Impresa di costi e spese diverse dalle spese notarili/diritti di segreteria, imposte indirette legate alla cessione.

6.5. In linea con la natura *pro soluto* della cessione, l'eventuale mancato pagamento di un Credito Ammesso entro la fine del Periodo di Mora, non potrà giustificare o determinare la retrocessione del Credito Ammesso all'Impresa.

6.6. L'Intermediario rinuncia irrevocabilmente e ora per allora agli interessi o altri accessori dei Crediti Ammessi maturati alla data di certificazione (ma non compresi nell'importo oggetto di certificazione da parte dell'Ente Locale), ovvero maturati tra la data di certificazione da parte dell'Ente Locale e la data di inizio del Periodo di Dilazione.

6.7. L'Intermediario si impegna a comunicare per iscritto a Finlombarda i pagamenti ricevuti sui Crediti Ammessi, ed eventualmente il conseguente nuovo ammontare del Credito Ammesso (per capitale e interessi) entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'avvenuto pagamento da parte dell'Ente Locale.



- 6.8. L'Intermediario si impegna a comunicare per iscritto a Finlombarda eventuali Operazioni Consentite come nel seguito definite, entro massimo 30 (trenta) giorni dalla data dell'operazione. La disciplina dell'operatività della Garanzia FL nell'ipotesi di Operazioni Consentite sarà definita nell'Accordo FL-Intermediari.
- 6.9. L'Intermediario si impegna, inoltre, ad utilizzare la piattaforma informatica regionale (GEFO) per la gestione delle diverse fasi operative, nonché ad utilizzare, preferibilmente, la posta elettronica certificata per le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione.
- 6.10. E' esclusa, per chiarezza, ogni forma di solidarietà passiva tra gli Intermediari.

ART. 7

IMPEGNI DI FINLOMBARDA

- 7.1. Finlombarda si impegna, nei confronti dell'Ente Locale a:
- (a) fornire la necessaria assistenza nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, al fine di agevolarne le attività e gli adempimenti, ivi compresi quelli previsti nei propri confronti;
 - (b) riconoscere, una volta surrogatasi nel rapporto di debito-credito, il termine massimo per estinguere il debito pari al Periodo Finale;
 - (c) applicare nel Periodo Finale un interesse di mora pari al tasso finito del 5% (cinque per cento) su base annua.
- 7.2. Finlombarda si impegna, nei confronti degli Intermediari e nell'interesse delle Imprese, a prestare la Garanzia FL che assiste l'obbligo degli Enti Locali di pagare i Crediti Ammessi, entro la fine del Periodo di Mora, salvi i seguenti limiti, tra loro cumulativi:
- (i) l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati da Finlombarda in base alla Garanzia FL non dovrà superare (cumulativamente) gli Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00);
 - (ii) l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati da Finlombarda a favore di ciascun Intermediario in base alla Garanzia FL non supererà (cumulativamente) il 5% (cinque per cento) dell'importo dei Crediti Ammessi che l'Intermediario, alla

data di richiesta di escussione, abbia acquistato direttamente dalle Imprese nel rispetto del presente Contratto e dell'Accordo FL-Intermediari, ovvero in base a Operazione Consentita e non abbia trasferito ad altri, ovvero per i quali non sia trascorso inutilmente l'ulteriore termine di cui all'articolo 4.2 che precede;

(iii) il pagamento effettuato da Finlombarda in base alla Garanzia FL su ciascun Credito Ammesso non supererà l'80% (ottanta per cento) del suo importo residuo alla fine del Periodo di Mora (escludendo gli interessi maturati e non pagati successivamente alla certificazione e durante il Periodo di Mora).

7.3. La Garanzia FL sarà prestata a favore degli Intermediari, ma non a favore di loro eventuali aventi causa nel Credito Ammesso al di fuori di Operazioni Consentite. Per **“Operazioni Consentite”** si intenderà il trasferimento di Crediti Ammessi:

(a) nel contesto di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, scissioni o cessioni di azienda o ramo d'azienda; ovvero

(b) a favore di: (i) banche, o (ii) altri intermediari finanziari vigilati, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

7.4. Finlombarda si impegna ad informare l'Intermediario di eventuali comunicazioni pervenute dall'Ente Locale che possano avere riflessi sulle acquisizioni dei crediti, con particolare riguardo alle comunicazioni in ordine al venir meno delle Condizioni Finanziarie di Partecipazione.

7.5. E' esclusa ogni responsabilità di Finlombarda, salvo nei casi di dolo o colpa grave.

ART. 8

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ENTE LOCALE

8.1. Ove, nel corso dello svolgimento dell'Operazione, cessino per l'Ente Locale di ricorrere le Condizioni Finanziarie di Partecipazione di cui all'Avviso EELL, l'Ente Locale resterà parte del presente Contratto e non si produrranno conseguenze, né pregiudizio per le cessioni di Crediti Ammessi già stipulate



alla data in cui per l'Ente Locale cessino di ricorrere le Condizioni Finanziarie di Partecipazione, e/o per l'applicabilità alle stesse ed ai Crediti Ammessi del presente Contratto e della Garanzia FL.

- 8.2.** A partire dalla data in cui per l'Ente Locale cessino di ricorrere le Condizioni Finanziarie di Partecipazione e sino alla data in cui per l'Ente Locale ricorrano nuovamente le Condizioni Finanziarie di Partecipazione, il presente contratto e la Garanzia FL non si applicheranno a ulteriori acquisizioni di crediti verso detto Ente Locale effettuate dalle Imprese agli Intermediari.

ART. 9

DURATA E MODIFICHE

Il presente Contratto avrà efficacia sino al 31 luglio 2018 e, comunque sino al totale esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili dagli Intermediari per l'Operazione. Qualsiasi modifica al presente Contratto nel corso della sua durata dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti mediante apposito atto aggiuntivo, salva la facoltà per Finlombarda di modificare, sospendere o interrompere l'Operazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico mediante avviso pubblicato sul BURL .

ART. 10

RECESSO DELL'INTERMEDIARIO

L'Intermediario potrà recedere dal presente Contratto, tramite comunicazione scritta in tal senso a Finlombarda, la quale avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte di Finlombarda. Resta inteso che il recesso sarà senza effetto per: a) le cessioni di Crediti Ammessi già stipulate alla data di ricezione da parte di Finlombarda della comunicazione di recesso; b) le proposte di acquisto di Crediti Ammessi che l'Intermediario abbia ricevuto dalle Imprese sino alla data di efficacia del recesso; in tale ultima ipotesi l'Intermediario sarà tenuto ad esaminare le proposte a norma del presente Contratto e dell'Accordo FL- Intermediari.

ART. 11

RESPONSABILI DEL CONTRATTO



Il Responsabile del Contratto per l'Ente Locale è il soggetto indicato nell'Atto di partecipazione all'Operazione. Il Responsabile del Contratto per l'Intermediario è il soggetto indicato nell'Atto di Adesione all'Operazione. Il Responsabile del Contratto per Finlombarda è il Direttore Generale.

ART. 12

VALIDITA'

La presente proposta irrevocabile di contratto ai sensi dell'art. 1329 del codice civile per la realizzazione dell'Operazione, annulla e sostituisce la proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile datata 5 agosto 2013 già pubblicata da Finlombarda in data 8 agosto 2013.

La nullità o riscontrata inesistenza dell'accettazione o dell'adesione di una delle Parti del presente contratto non comporta la nullità dell'intero contratto, nessuna di tali accettazioni o adesioni dovendosi reputare essenziale.

ART. 13

RISERVATEZZA

Fermi restando gli obblighi derivanti dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e la possibilità per ciascuna Parte, con l'eccezione dell'Intermediario, di pubblicare - a decorrere dalla data di sottoscrizione - sul proprio sito internet le notizie e le informazioni inerenti alle attività previste dal presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, le informazioni di qualsiasi natura fornite dalle altre Parti.

ART. 14

LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO



14.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, nonché dai provvedimenti regionali richiamati nelle premesse.

14.1 Qualunque controversia derivante o connessa al presente Contratto e riguardante tra l'altro la sua validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione, che rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, 11 settembre 2015

Finlombarda S.p.A.

Il Presidente

Ignazio Parrinello

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ignazio Parrinello', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.